

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

27^o RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MARTEDÌ 3 FEBBRAIO 1981

Presidenza del Presidente SEGNANA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche » (1106-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE . . . pag. 215, 218, 220 e *passim*
ANDERLINI (Sin. Ind.) 219
PATRIARCA (DC), relatore alla Commissione
216, 217, 218 e *passim*
VENANZETTI, sottosegretario di Stato per il
tesoro 219, 220
VITALE Giuseppe (PCI) 217, 219

I lavori hanno inizio alle ore 17,05.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprile 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche » (1106-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Conferimenti al capitale e al fondo di dotazione di istituti ed enti di credito di diritto pubblico; modificazioni alla legge 11 aprì-

6^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1981)

le 1953, n. 298, concernente lo sviluppo dell'attività creditizia nel campo industriale nell'Italia meridionale e insulare; fusione per incorporazione dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità nel Consorzio di credito per le opere pubbliche », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prego il relatore Patriarca di riferire sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

P A T R I A R C A, *relatore alla Commissione*. La Camera dei deputati ha apportato al testo del disegno di legge alcune modifiche di diverso rilievo. La prima modifica, di carattere formale, all'articolo 2 è relativa alla norma che stabilisce una certa contestualità tra la revisione consequenziale degli statuti delle banche (per l'aumento e la distribuzione del capitale di dotazione) e la revisione per le esigenze di carattere organizzatorio, che sono state rilevate da parte sia di questa Commissione che dalla stessa Assemblea. La modifica introdotta dalla Camera, pertanto, stabilisce il termine del 31 luglio 1981, ai fini del secondo tipo di revisione, per rendere operanti le linee direttive che l'eventuale decreto governativo dovrà recepire, insieme alle modifiche che di propria iniziativa le varie banche di diritto pubblico, interessate alla trasformazione dei propri statuti, intendono portare avanti. La predetta modifica mi sembra quanto mai opportuna.

Un'altra modifica, all'articolo 6, consiste in un comma aggiuntivo che riguarda la facoltà conferita al Credito industriale sardo di compiere operazioni di credito anche con le imprese artigiane. Anche questa modifica mi sembra degna di considerazione.

Inoltre, da parte dell'altro ramo del Parlamento è stato apportato un notevole approfondimento all'articolo 14, con una modifica di maggiore portata, che riguarda in modo particolare il regime di controllo da parte della Banca d'Italia sugli enti creditizi che esercitano il credito a medio e a lungo termine. A questo riguardo, la nuova formulazione dell'articolo 14 ha modificato quanto precedentemente era stato da noi formulato sia in rapporto al decreto luogote-

nenziale del 1946, sia in rapporto ad una serie di norme intervenute successivamente alla legge bancaria. Vorrei sottolineare che il regime di controllo da parte della Banca d'Italia per questi intermediari finanziari particolari investe i titoli V, VI e VII della legge bancaria, con esclusione solamente degli articoli 32, 34 e 35, che riguardano in maniera particolare il problema del controllo della liquidità per gli istituti di credito normale, problema che si pone in modo assai diverso rispetto agli istituti per il credito a medio e lungo termine. Questa differenziazione di controllo si spiega con l'esigenza diversa alla quale la Banca d'Italia deve far fronte per gli istituti che devono rispondere della raccolta normale (gli intermediari finanziari normali) che devono essere sempre disponibili al rimborso che venisse chiesto dai depositanti. Tale potestà che la Banca d'Italia esercita nei confronti degli istituti di credito normale non può essere la stessa di quella che esercita nei confronti degli istituti di credito a medio e a lungo termine, anche perchè la raccolta avviene in maniera diversa e differenziata e certamente la stessa liquidità non è funzionale allo stesso modo ad una eventuale volontà da parte dei depositanti di voler liquidare il proprio credito. Mi pare che l'approfondimento portato dalla Camera dei deputati risponda ad una serie di esigenze, anche di autonomia, da parte di questi istituti di credito speciale che, oltre tutto, dalla Banca d'Italia e dal Comitato per il credito devono avere solo le grandi direttive di massima, lasciando però la responsabilità della operatività dei singoli istituti ai rispettivi consigli di amministrazione, che la devono esercitare nell'ambito di queste direttive di carattere generale.

Non credo che vi sia altro da aggiungere, salvo che nel dibattito avvenuto alla Camera dei deputati si sono ripresi in gran parte i discorsi che erano già stati affrontati da molti colleghi del Senato.

Vi è stata una presa di posizione da parte di alcuni parlamentari per un maggiore aumento del fondo di dotazione del Banco di Sicilia, con la presentazione di un emendamento del quale, però, il Governo ha chiesto

il ritiro, pur avvertendone l'esigenza e la necessità, per rimandarlo, eventualmente, ad un momento più favorevole per un'ulteriore ricapitalizzazione di questo istituto.

È stata anche richiamata, sempre nell'altro ramo del Parlamento, l'esigenza di un'ulteriore e più adeguata ricapitalizzazione degli istituti di medio credito dell'Italia centrale, e anche qui il Governo ha richiesto ai proponenti il ritiro dell'emendamento relativo, per provvedere eventualmente in un secondo momento. Il Ministro del tesoro, sia in sede di Commissione e sia soprattutto in Assemblea, aveva garantito che il Governo avrebbe approntato un provvedimento che tenesse conto della richiesta di migliorare la funzionalità degli istituti di medio credito operanti nell'area centro-meridionale.

Altro motivo per il quale dovremmo rapidamente procedere all'approvazione del provvedimento è che si consentirebbero tempestivamente anche gli adempimenti per la fusione dell'ICIPU e del CREDIOP; infatti il 6 febbraio è convocata l'assemblea straordinaria per procedere alla fusione per incorporazione dei predetti istituti.

Mi permetto pertanto di raccomandare l'approvazione del provvedimento così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Patriarca per la sua esposizione e dichiaro aperta la discussione generale.

VITALE GIUSEPPE. Da parte del Gruppo comunista desidero richiamare le note motivazioni che hanno caratterizzato la discussione su questo provvedimento in Commissione e in Assemblea presso questo ramo del Parlamento, motivazioni espresse relativamente al problema della ricapitalizzazione degli istituti di credito, in particolare dell'Italia meridionale. A questo riguardo abbiamo sempre contestato al Governo il ricorso a provvedimenti sporadici, non organici, e voglio ricordare che a suo tempo, quando venne discusso il primo provvedimento di ricapitalizzazione in rapporto al risanamento della SIR, il ministro Pandolfi manife-

stò l'impegno di portare al nostro esame un provvedimento organico, impegno che aspetta ancora di essere mantenuto. Dico questo perchè non credo che sia più possibile accettare un metodo di gestione che pone in discussione in modo drammatico problemi di funzionalità degli organi sociali delle banche pubbliche del nostro Paese e pone in discussione anche il sistema troppo spesso applicato della *prorogatio* delle cariche. Questi sono problemi che attengono a questioni che vanno affrontate sul piano dell'intervento decisivo per la moralizzazione del settore. D'altra parte, credo che queste considerazioni siano ancora più valide alla luce della nuova stretta creditizia, che noi comunisti consideriamo una scelta sbagliata, ma anche il risultato di un sistema inteso a favorire alcuni settori protetti della nostra economia e, contestualmente, a rendere più alti i costi per le imprese sane.

Per quanto riguarda alcune questioni che avevamo già sollecitato, approfitto ancora una volta di questa occasione per metterle di nuovo in discussione ed offrirle alla riflessione dei colleghi. Riteniamo che sia ormai inderogabile intervenire all'interno del Banco di Napoli per ciò che attiene la normalizzazione della questione del direttore generale, intanto per quanto riguarda la vacanza della stessa carica, poi per quanto riguarda la necessaria modifica relativa alla durata di detta carica che attualmente è a tempo indeterminato, infine per quanto riguarda i poteri demandati allo stesso direttore generale. Riconosciamo che all'interno del Banco di Napoli si sono verificate alcune significative ed importanti modifiche, ma riteniamo che non siano sufficienti sotto l'aspetto della esigenza della funzionalità che l'istituto deve avere.

A proposito, poi, del Banco di Sicilia voglio ricordare che, nel corso della discussione sia al Senato che alla Camera, dal Governo non è venuto un impegno chiaro e preciso in questa direzione. L'istituto ha un consiglio di amministrazione scaduto da più di 10 anni che si trova ad operare in una situazione alquanto difficile, a volte per mancanza di numero legale. Inoltre, permane un

sistema anomalo in relazione alle assunzioni che continuano ad avvenire al di fuori dei concorsi ed anche in relazione ai finanziamenti e alla politica creditizia svolta da questo stesso istituto, il quale recentemente è stato agli onori della cronaca per i finanziamenti attribuiti ad imprenditori che potremmo definire « di assalto ». Di recente è subentrato un fatto nuovo: abbiamo appreso dalla stampa che il ministro Andreatta con suo decreto ha nominato direttore generale della Banca nazionale del lavoro il professor Bignardi, direttore generale del Banco di Sicilia. In questo senso rivolgiamo sollecitazioni al Governo affinché assuma precisi impegni nei confronti di un istituto che si trova nella situazione poc'anzi da me richiamata, e per di più al vertice dell'apparato tecnocratico e dirigenziale, privato, ora, del suo direttore generale.

Sarebbe stato opportuno procedere, contestualmente alla nuova nomina del professor Bignardi, anche alla nomina del nuovo direttore generale del Banco di Sicilia, giacché riteniamo che il rinnovo di tale incarico andrà per le lunghe, visti i tempi che il Governo dimostra di avere in queste cose, creando nuove difficoltà all'istituto stesso. Non ci paiono sufficienti, a fronte di tali difficoltà, gli impegni assunti dal Governo e stabiliti all'articolo 2 del disegno di legge per quanto riguarda la emanazione di decreti in ordine al problema delle modifiche statutarie. Avremmo preferito tempi più rapidi, perchè questo problema si rinvia da tempo; è riconosciuto ormai da tutti che è necessario procedere alla modifica degli statuti, soprattutto dei banche meridionali. Noi avremmo gradito un impegno più preciso e più immediato del Governo in questo senso, così come gradiremmo che dal Governo venisse resa funzionante la Commissione di vigilanza sull'istituto di emissione, che, peraltro, ha competenza nell'esprimere parere sulle modifiche statutarie dei banche.

Per quanto attiene alle modifiche che sono state introdotte dalla Camera dei deputati, noi condividiamo quella che consente al Credito industriale sardo la facoltà di amministrare anche il credito artigiano. Ri-

teniamo poi che sia riduttiva la modifica introdotta all'articolo 14 in materia di controlli della Banca d'Italia sugli istituti di credito a medio e lungo termine rispetto alla formulazione adottata dal Senato. Abbiamo seri dubbi che tale modifica possa essere ammennata sotto l'aspetto della esigenza di una maggiore autonomia che avranno queste banche, o sotto quello degli spazi manageriali che si aprirebbero per questi istituti.

Per le cose qui dette, richiamandomi a tutte le argomentazioni che nelle varie discussioni abbiamo sviluppato, per l'insufficiente impegno che a nostro avviso ha dimostrato il Governo in questa materia in tutte le circostanze, annuncio che la posizione del Gruppo comunista sarà di astensione.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

P A T R I A R C A , *relatore alla Commissione.* Non ho altro da aggiungere, oltre che associarmi all'invito rivolto al Governo dal senatore Vitale affinché provveda con urgenza alle nomine dei direttori generali del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Noi diamo atto al ministro Andreatta della nuova sollecitudine nei confronti del problema delle nomine bancarie; vorremmo, pertanto, che tale sollecitudine venisse concretizzata con la nomina dei due maggiori vertici amministrativi degli istituti bancari pubblici operanti nell'Italia meridionale. Anche noi auspichiamo certo per il Banco di Napoli, per il Banco di Sicilia, ma anche per tutti gli enti di credito di diritto pubblico, una riforma che tenga conto anche di quelle che sono state e che sono le indicazioni di una pubblicistica, al riguardo, che vorrebbe questi istituti sministerializzati e più idonei a svolgere il ruolo di intermediari finanziari in una situazione economico-finanziaria estremamente dinamica, che ha bisogno di strumenti operativi, e non di strumenti ritardanti.

Con questo auspicio, e con questo invito, ritengo di non avere altro da aggiungere.

6^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1981)

V E N A N Z E T T I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei attenermi soprattutto alle modifiche che sono state introdotte dalla Camera. Come ha detto il relatore, le modifiche di un certo rilievo sono quelle che si riferiscono all'articolo 14. Le altre, come ha già fatto notare il relatore, sono modifiche solo di perfezionamento, rispetto al testo votato dal Senato.

Vorrei, tuttavia, assicurare sia il senatore Vitale che il relatore Patriarca sulla funzionalità degli organi direttivi del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. Ritengo che nella situazione attuale il Governo abbia dato prova di voler procedere con sollecitudine al ristabilimento della normalità nei vari istituti bancari, in modo esauriente dal punto di vista numerico, per quanto riguarda i presidenti e i vice presidenti delle Casse di risparmio e della Banca nazionale del lavoro, dando soluzione a situazioni che si trascinarono da oltre due anni.

A N D E R L I N I . Comunque, il Ministro prese impegno solenne in Assemblea che entro il 1980 avrebbe completato le nomine. Io rimasi piuttosto sorpreso; gli dissi che rischiava di doversi dimettere se assumeva una tale responsabilità! Ebbene, non è arrivato neppure a metà del cammino.

P A T R I A R C A , *relatore alla Commissione*. I grossi nodi sono stati tutti risolti.

V E N A N Z E T T I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Vorrei precisare al senatore Anderlini (che forse ricorda meglio di me; io non ricordo esattamente quanto egli dice) che nella esposizione precisa alla Commissione finanze e tesoro della Camera e nell'ordine del giorno votato all'unanimità in quella Commissione su questo argomento era stata stabilita la data della fine del mese di gennaio, in modo esplicito. Probabilmente c'è stato un equivoco.

A N D E R L I N I . Al Senato il Ministro indicò come data la fine del 1980, alla Camera il 31 gennaio 1981; siamo al 3 feb-

braio e metà delle nomine devono ancora essere fatte.

P A T R I A R C A , *relatore alla Commissione*. Non metà delle nomine!

A N D E R L I N I . Banco di Sicilia, Banco di Sardegna, Banco di Napoli!

P A T R I A R C A , *relatore alla Commissione*. Il problema del Banco di Napoli è sorto adesso!

V I T A L E G I U S E P P E . Io ho posto un quesito al quale gradirei avere una risposta. La contestualità della nomina anche del direttore del Banco di Sicilia da che cosa è stata impedita? Si parlava da mesi del rinnovo della direzione generale della Banca nazionale del lavoro. Ora passeranno altri sei mesi! Io gradirei in questo senso una risposta di confronto da parte del Governo.

V E N A N Z E T T I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ritengo che non mancherà l'occasione, anche in sede di esame del disegno di legge di cui il presidente Segnana ha dato l'annuncio, e che la Commissione dovrà esaminare.

V I T A L E G I U S E P P E . Un proverbio dice che quando la coperta è corta, se la si tira su per coprire la testa restano scoperti i piedi, e viceversa!

V E N A N Z E T T I , *sottosegretario di Stato per il tesoro*. La Commissione finanze e tesoro sarà chiamata, forse la settimana prossima, a discutere per dare il parere sul primo gruppo di nomine nelle Casse di risparmio. In quell'occasione potranno essere risolti e approfonditi questi problemi, che sono certamente importanti. Io non direi che siamo a metà del cammino: siamo molto più avanti. Ritengo, comunque, che sia più opportuno approfondire in quella sede questi aspetti del problema, e limitarci qui alla parte relativa al disegno di legge 1106, soprattutto all'articolo 14, che è quello che ha

subito le modifiche maggiori. Vorrei anzitutto precisare che la modifica apportata all'articolo 14 non è, come ha detto il senatore Vitale, riduttiva in materia di controllo della Banca d'Italia sugli istituti di credito a medio e lungo termine. Come i colleghi ricorderanno, il Governo stesso si fece presentatore in Aula di quell'emendamento, che i colleghi comunisti, che avevano preso l'iniziativa, per un errore procedurale non avevano potuto presentare, proprio perchè era convinto dell'utilità di quella norma.

In un esame più attento e meno affrettato di quello che facemmo in quel momento potemmo notare che eravamo tutti d'accordo su due aspetti: sull'equiparazione degli istituti di credito speciali alla normativa generale, e quindi che andava sanata l'esclusione prevista dall'articolo 41 della legge bancaria; sull'estensione del titolo V della stessa legge a tutti gli istituti, quindi con la possibilità di applicare l'istituto della liquidazione coatta a tutti gli istituti di credito speciale. Da un ulteriore esame, però, notammo che l'estensione completa di alcune norme (soprattutto quelle previste dagli articoli 32, 33 e 35 del titolo V della legge bancaria) era in contrasto con alcuni degli indirizzi che si volevano seguire. Infatti, l'estensione della disciplina del titolo V (come è detto nella relazione che spiega i motivi che hanno portato alla modifica dell'articolo 14: su questo argomento desidero essere estremamente preciso) agli istituti di credito speciale va realizzata conciliando la esigenza di uniformità di vigilanza bancaria tra essi e le aziende di credito, già espressa con il decreto-legge del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370, col rispetto del principio fondamentale cui è ispirato l'ordinamento bancario (nell'osservanza delle guarentigie costituzionali riguardanti l'attività di impresa) secondo il quale i giudizi di controllo bancario non si devono sovrapporre e sostituire a quelli degli organi cui è affidata la gestione degli enti creditizi.

Dall'esame delle singole norme del titolo V emerge una piena compatibilità di esse con l'esigenza di una vigilanza uniforme per quanto attiene alla regolamentazione dell'articolazione territoriale e alle mo-

difiche statutarie (articoli 28, 29, 30 e 34 della legge bancaria), al controllo cartolare e ispettivo (articolo 31), alle comunicazioni alla Banca d'Italia da parte degli organi aziendali (articolo 37), ai comportamenti da tenere per evitare conflitti d'interesse (articolo 38), alle cauzioni degli amministratori (articolo 39).

Tra le norme del titolo V, queste facilitano il controllo inteso a stimolare la concorrenza, ampliare l'operatività, migliorare l'articolazione territoriale, accrescere l'efficienza dell'organizzazione interna di un sistema creditizio che si è arricchito della presenza di nuovi intermediari finanziari.

Non rispondono invece, per i motivi suesposti, alle esigenze di un efficiente controllo bancario, rispettoso dell'imprenditorialità degli enti creditizi che non raccolgono depositi a vista, le norme contenute negli articoli 32, 33 e 35 della legge bancaria, che riguardano il controllo della liquidità sotto il duplice aspetto della natura e del contenuto degli impieghi.

Anzi, tale estensione potrebbe indurre a ritenere che con la duplicazione degli strumenti di controllo si voglia ridurre l'autonomia e, quindi, la responsabilità del banchiere, che è il presupposto dell'estensione della disciplina sanzionatoria della liquidazione coatta. Risulta tuttavia opportuno esplicitare e definire ulteriormente alcune possibilità di intervento delle autorità creditizie al fine dell'analisi, oltre che della chiarezza, dei bilanci e al fine di limitare la concentrazione dei rischi, attraverso la definizione di criteri che tengano conto delle specificità operative in relazione ai settori produttivi, alle aree territoriali di operatività, alle caratteristiche organizzative e istituzionali dei singoli istituti.

È altresì opportuno attribuire alla Banca d'Italia la facoltà di sollecitare gli adempimenti statutari e societari per assicurare la continuità e quindi l'efficienza della gestione degli enti, nonchè di dar direttive per la soluzione, concertata con gli intermediari finanziari interessati, di situazioni di difficoltà di realizzo dei crediti concessi.

In sostanza, si recupera la lettera a) dell'articolo 35. Sono state queste le conside-

6^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1981)

razioni che hanno indotto il Governo ad accettare le modifiche proposte dal relatore in sede di Commissione finanze e tesoro della Camera per una maggiore chiarezza, anche di interpretazione, della norma pervenuta dal Senato.

Le altre modifiche, come ha già detto il relatore, non sono di grosso rilievo.

P A T R I A R C A, *relatore alla Commissione*. C'è anche la conseguente modifica dell'articolo 13.

V E N A N Z E T T I, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esatto. Infatti è evidente che non poteva restare immutata la formulazione del primo comma, che prevedeva l'applicazione della procedura della liquidazione regolata dal Capo III del titolo VII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375. Era di conseguenza necessario approvare questa modifica.

Raccomando, quindi, alla Commissione la approvazione del disegno di legge in esame.

P R E S I D E N T E. Passiamo all'esame e alla votazione delle singole modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

L'articolo 1 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 2 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 2.

È autorizzata la spesa complessiva di lire 208,3 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro, ripartita in ragione di lire 81 miliardi nell'anno 1980, di lire 86 miliardi nell'anno 1981 e di lire 41,3 miliardi nell'anno 1982, per effettuare conferimenti in favore dei seguenti istituti di credito, per gli importi per ciascuno di essi indicati:

Banco di Napoli: lire 141,3 miliardi, di cui lire 56 miliardi nell'anno 1980, lire 56 miliardi nell'anno 1981 e lire 29,3 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sicilia: lire 42 miliardi, di cui lire 15 miliardi nell'anno 1980, lire 20 miliar-

di nell'anno 1981 e lire 7 miliardi nell'anno 1982;

Banco di Sardegna: lire 25 miliardi, di cui lire 10 miliardi nell'anno 1980, lire 10 miliardi nell'anno 1981 e lire 5 miliardi nell'anno 1982.

Il Banco di Napoli, il Banco di Sicilia e il Banco di Sardegna destineranno le somme loro conferite ai sensi del comma precedente, in tutto o in parte, ad aumento dei rispettivi capitali di fondazione e fondi di dotazione, secondo quanto sarà disposto con decreti del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio. Con gli stessi decreti saranno approvate le necessarie modifiche da apportarsi agli statuti dei banchi predetti, nonché le linee direttive, da rendere operanti entro il 31 luglio 1981, per armonizzare e rendere più razionali gli statuti dei banchi meridionali.

Le eventuali somme residue saranno destinate ad appositi fondi di riserva speciale a copertura dei rischi inerenti alle operazioni di credito effettuate ai sensi dei rispettivi statuti.

Il primo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti il secondo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Il terzo comma non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 2 con la modificazione accolta.

È approvato.

Gli articoli 3, 4 e 5 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 6 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 6.

L'articolo 8 della legge 11 aprile 1953, n. 298, è sostituito dal seguente:

« Art. 8. — È costituito il Credito industriale sardo, ente di diritto pubblico con personalità giuridica propria, avente

6^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (3 febbraio 1981)

lo scopo di esercitare il credito a medio termine a favore delle imprese appartenenti a tutti i settori dell'industria, ivi comprese la produzione e la distribuzione di energia; del commercio, dei trasporti e comunicazioni e dei servizi al fine di favorire lo sviluppo economico del territorio della Sardegna.

L'Istituto è anche autorizzato a compiere operazioni con la Cassa per il credito alle imprese artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, capo VI, e successive modificazioni.

Non si applica il limite di cui all'articolo 19, quarto comma, della legge 2 maggio 1976, n. 183.

L'Istituto ha sede in Cagliari e durata illimitata, e può istituire uffici, previa autorizzazione dell'organo di vigilanza ».

L'articolo è stato modificato dalla Camera dei deputati con l'aggiunta, nel testo sostitutivo dell'articolo 8 della legge 11 aprile 1953, n. 298, di un comma inserito dopo il primo.

Metto ai voti il comma aggiunto dalla Camera dei deputati.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 6 con la modificazione accolta.

E approvato.

Gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Do lettura dell'articolo 12 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 12.

Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo scopo del Consorzio di cui al primo comma dell'articolo 1 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è modificato come segue:

« Il Consorzio ha lo scopo di effettuare operazioni di finanziamento a medio e a lungo termine ad enti pubblici e ad azien-

de ad essi appartenenti per consentire la realizzazione di opere e servizi pubblici, la formazione e l'attuazione di strumenti urbanistici e programmi di utilizzazione e difesa del territorio. Esso può inoltre acquistare e scontare crediti a medio e lungo termine verso lo Stato, le regioni, le province, i comuni ed altri enti di diritto pubblico, nonchè verso le istituzioni internazionali delle quali l'Italia faccia parte.

Il Consorzio effettua altresì finanziamenti a medio e lungo termine ad imprese industriali, commerciali e di servizi per consentire l'esecuzione di opere, impianti e servizi in Italia e all'estero, nonchè a imprese esercenti la locazione finanziaria.

I finanziamenti possono essere effettuati in contanti o in obbligazioni, in valuta nazionale o estera.

Le operazioni di cui ai commi precedenti possono essere effettuate anche mediante rilievo di contratti effettuati da altri enti.

Le operazioni creditizie del Consorzio sono assistite da garanzie reali, immobiliari e mobiliari, ovvero da delegazioni su cespiti comunque delegabili rilasciate da enti pubblici. Il Consorzio ha peraltro facoltà di accettare idonee garanzie di altra natura. Esso può inoltre convenire, a garanzia delle operazioni creditizie, la costituzione di privilegi a norma del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° ottobre 1947, numero 1075, e successive modificazioni.

Il Consorzio può costituire fondi di investimento di valori pubblici e privati, a reddito fisso o variabile ed assumere partecipazioni in enti pubblici e società private, in Italia e all'estero; esso può inoltre acquistare, vendere e negoziare titoli pubblici e privati anche di propria emissione, in valuta nazionale ed estera, ed effettuare operazioni di anticipazione su valori mobiliari ».

L'articolo 5 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, convertito, con modificazioni, nella legge 14 aprile 1921, n. 488, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. — Il Consorzio al fine di procurarsi i mezzi finanziari occorrenti per l'esercizio della sua attività può, previa autoriz-

zazione della Banca d'Italia, emettere obbligazioni e ricorrere ad ogni altra forma di provvista a medio e lungo termine. I titoli emessi dal Consorzio potranno essere nominativi o al portatore, in valuta nazionale o estera, con o senza particolari garanzie.

Le obbligazioni del Consorzio sono ammesse di diritto alla quotazione di Borsa ».

Le autorizzazioni ad effettuare operazioni di finanziamento previste da leggi speciali o da loro disposizioni attuative, concesse all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità, sono estese al Consorzio con l'entrata in vigore della presente legge.

I privilegi o le garanzie di qualsiasi tipo da chiunque prestate o comunque esistenti a favore dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità conservano la loro validità ed il loro grado a favore del Consorzio senza bisogno di alcuna formalità o annotamento. Parimenti conservano la loro validità le garanzie esistenti a favore degli obbligazionisti dell'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

La Camera dei deputati ha introdotto nell'articolo la seguente modifica: ha inserito, nel primo comma del testo recato dopo il capoverso introduttivo, dopo le parole: « la formazione », le altre: « e l'attuazione ».

Metto ai voti tale modifica.

È approvata.

Nelle rimanenti parti l'articolo 12 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 12 con la modificazione accolta.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 13 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 13.

Lo statuto del Consorzio di credito per le opere pubbliche, da approvarsi, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, determinerà il capi-

tale e le norme per il suo aumento, le categorie di partecipanti e le modalità dei trasferimenti di quote e disciplinerà gli organi, l'organizzazione e il funzionamento del Consorzio.

Con decorrenza dalla data del predetto decreto sono abrogati il primo comma dell'articolo 2, escluso il riferimento alla Cassa depositi e prestiti, l'articolo 10 e l'articolo 9 del regio decreto-legge 2 settembre 1919, n. 1627, come modificato dalla legge di conversione 14 aprile 1921, n. 488, nonché l'articolo 3 del decreto legislativo 21 gennaio 1948, n. 20, limitatamente alla partecipazione al Consorzio di credito per le opere pubbliche e all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità.

È inoltre abrogata ogni altra disposizione incompatibile con le norme della presente legge.

La Camera dei deputati ha soppresso il primo comma dell'articolo nel testo approvato dal Senato.

Poichè nessuno ne propone il ripristino, metto ai voti il primo comma, corrispondente al secondo comma del testo approvato dal Senato, nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Gli ultimi due commi non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Metto ai voti l'articolo 13 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 14 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 14.

Agli istituti o enti che hanno per oggetto la raccolta del risparmio a medio o a lungo termine si applicano le disposizioni dei titoli V, VI, VII e VIII del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito con la legge 7 marzo 1938, n. 141,

e successive modificazioni e integrazioni, ad eccezione di quelle contenute negli articoli 32, 33 e 35.

Gli istituti ed enti suddetti dovranno attenersi alle istruzioni che la Banca d'Italia comunicherà, conformemente alle deliberazioni del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, relativamente alle forme tecniche dei bilanci e delle situazioni periodiche nonchè ai criteri per limitare la concentrazione dei rischi.

La Banca d'Italia ha facoltà, nei confronti dei medesimi istituti ed enti, di ordinare la convocazione delle assemblee dei soci e degli enti partecipanti, nonchè dei consigli di amministrazione e di altri organi amministrativi, quando lo ritenga necessario.

La Banca d'Italia ha inoltre facoltà di dare ai detti istituti ed enti le necessarie direttive nel caso in cui i loro debitori risultino in manifesto stato di inadempienza.

È abrogato l'articolo 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 370.

Metto ai voti il primo comma nel testo modificato dalla Camera dei deputati.

È approvato.

Metto ai voti i commi secondo, terzo, quarto e quinto, che sono stati aggiunti dalla Camera dei deputati.

Sono approvati.

Metto ai voti l'articolo 14 con le modificazioni accolte.

È approvato.

Gli articoli 15 e 16 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

L'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati è così esaurito. Metto ai voti nel suo complesso il disegno di legge con le modifiche approvate.

È approvato.

I lavori terminano alle ore 17,40.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: DOTT. GIOVANNI BERTOLINI